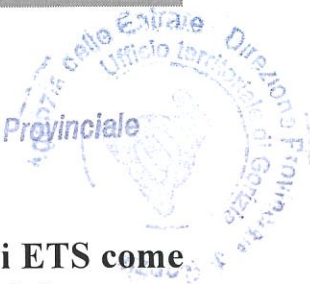


1
Allegato
REGISTRATO A GORIZIA IL 23 AGO 2024
al n. 329 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

Il Funzionario Tributario
Majda Klemše
* firma su delega del Direttore Provinciale
ANNA PECORARO



Modifica Art. 10 Statuto dell'Associazione Cantieri Culturali Creativi ETS come richiesto da Registro Unico Nazionale Terzo Settore FVG con diffida del 09/08/2024

Art. 1 – Viene costituita l'associazione non riconosciuta denominata: "Cantieri Culturali Creativi ETS", di seguito, in breve "associazione". La stessa è disciplinata dal presente statuto nel rispetto del D.lgs. 117/2017 (indicato di seguito come "Codice del Terzo Settore" e dalle disposizioni del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili).

L'associazione utilizzerà l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico soltanto a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'ente nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede a Ronchi Dei Legionari. L'eventuale spostamento della sede all'interno dello stesso perimetro comunale non comporterà modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata, lo scioglimento della stessa potrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 2 – L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proponendosi di promuovere l'arte, in particolare attraverso la danza contemporanea, e in generale la cultura.

L'associazione, nel perseguire le finalità sopra accennate, svolge in via principale attività di interesse generale, riconducibili alle seguenti lettere, di cui all'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Concretamente, gli scopi e le attività di interesse generale di cui sopra, saranno realizzate attraverso le seguenti azioni:

- partecipazioni a bandi pubblici e privati inerenti le attività sopra elencate
- creazioni di progetti/spettacoli
- proposte di collaborazione con enti pubblici e privati per la gestione e valorizzazione di siti culturali, quali teatri, spazi museali, siti artistico/culturali e luoghi di aggregazione.



Inoltre, l'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel pieno rispetto da quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di tali attività.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Possono aderire all'associazione le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e intendano collaborare al loro perseguimento.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 4 – L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione con gli orari e nelle modalità previste dal Consiglio

Direttivo;

- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate a fini della realizzazione delle attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;



- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- partecipare alle manifestazioni che saranno organizzate dall'Associazione. Essi potranno essere esonerati dal Presidente per gravi motivi familiari, malattia o in caso di rilevanti impegni preesistenti.

La quota associativa non è trasferibile né restituibile in caso di scioglimento del rapporto associativo.

Art. 5 – La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso specifico in cui l'associato non sia puntuale nei pagamenti della quota associativa o nel versamento di altro corrispettivo dovuto, l'associazione provvederà a metterlo formalmente in mora con comunicazione notificata a mezzo e-mail, lettera, telefono o qualsiasi strumento utile, nella quale saranno altresì indicati i tempi utili al saldo del debito, pena la cancellazione dal libro degli associati. In questo ultimo caso l'interessato potrà richiedere di sottoporre la questione alla valutazione dell'assemblea, che si riunirà per deliberare una decisione definitiva alla prima data utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 4 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 7 – L'associazione potrà avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui all'art 2 del presente statuto, di professionisti anche a pagamento, operanti nel territorio, da scegliersi in caso di necessità o di indisponibilità dei Soci o di incapacità degli stessi per mancanza delle competenze professionali richieste. Tali professionisti sono individuati dal Presidente con parere del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;



Art. 9 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Nel caso ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'assemblea potrà essere svolta in modalità teleconferenza, nel pieno rispetto del diritto dell'associato alla parità di trattamento, alla partecipazione attiva alla vita associativa ed alla formazione collegiale delle decisioni dell'organo. In particolare, il segretario dell'assemblea dovrà occuparsi di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente potrà riservarsi di sospendere o rinviare la seduta nel caso eventuali problemi di collegamento risultino irrimediabili.

È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza richiesta, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.



Per modificare lo Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo o dei tre quarti dei soci, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Al suo interno verranno nominate, a maggioranza dei presenti, le seguenti cariche:

- Presidente;
- Vicepresidente
- Segretario;

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, tra i membri del Consiglio stesso. La carica di Tesoriere non è incompatibile con eventuali cariche già assegnate ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi per audio o videoconferenza, a condizione che sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, in ogni caso quando ne ricorra la necessità o su richiesta di due terzi dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art. 11 – Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può attivamente partecipare alle attività dell'Associazione, elencate nell'Art. 2 di questo Statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 – Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo. Questo potrà svolgere altresì la funzione di Revisore dei Conti.

Art. 13 – Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti. Il ruolo di Revisore dei conti può essere accentrato su una persona fisica o anche attribuito all'eventuale Organo di Controllo.

Art. 14 – L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale redatto in forma cartacea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità:

- accesso con il seguente permalink: <https://gestionale.csvfg.it/35627> in caso di mancato o impossibilità di accesso attraverso il link, il socio potrà richiedere copia dell'atto da visionare via email al seguente indirizzo cantiericulturalecreativi@gmail.com

Art. 15 – Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 16 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 – L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 – L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Art. 19 – In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

